

Originale



DELIBERAZIONE N. 15 del 28/04/2021

**COMUNE DI CARPINETI**  
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Straordinaria**- seduta Pubblica di I<sup>a</sup> convocazione.

---

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019.**

---

---

L'anno **2021** il giorno **28** del mese di **Aprile** alle ore **18.00** in VIDEOCONFERENZA, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI TIZIANO	Sindaco	SI
LUGLI ROBERTO	Consigliere	SI
RUGGI FEDERICO	Consigliere	SI
COSTETTI MIRCO	Consigliere	SI
BORGHI GIORGIA	Consigliere	NO
ROSSI ENRICO	Consigliere	SI
CAMPANI GIANFRANCO	Consigliere	SI
LEVRINI MICHELA	Consigliere	NO
BENASSI MARCO	Consigliere	NO
FOGLI PATRICK	Consigliere	SI
ELISETTI CHIARA	Consigliere	SI
MIGLIACCIO RITA	Consigliere	SI
IBATTICI LUCA	Consigliere	SI
COSTI ENRICA	Assessore Esterno	SI

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor BORGHI TIZIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: CAMPANI GIANFRANCO - RUGGI FEDERICO - IBATTICI LUCA.

## **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 52 del d. lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*

**VISTE** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

**CONSIDERATO** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale;

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

**VISTA** la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale appositamente predisposta dai competenti servizi;

**RAVVISATA** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**RITENUTO** di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".*

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del settore Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

**UDITI** gli interventi del Sindaco e del Segretario Comunale Dott. Matteo Marziliano;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 91 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell'Ente;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

**AD UNANIMITA' DI VOTI** espressi per appello nominale dai n. 10 consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il Regolamento Unico comunale per la disciplina del:

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, compreso il servizio delle pubbliche affissioni (commi 816 e ss. L. n. 160/2019);

canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – c.d. canone mercatale (Commi 837 e ss. L. 160/2019);

e i relativi allegati;

**DI DARE ATTO** che il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento ed ha effetto dal 01 gennaio dell'anno in corso;

**DI ABROGARE** il precedente "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.03.1995, ed il "Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.04.2016, e ogni eventuale altro atto in contrasto con il regolamento approvato al precedente punto n. 1.

**CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE** espressa per appello nominale dai n. 10 consiglieri presenti;

**DELIBERA, inoltre**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**SONO LE ORE 18,53 TERMINA LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 19**

Ufficio Proponente: **Cave Ambiente**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Cave Ambiente)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/04/2021

Il Responsabile di Settore

Fabio Ruffini

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Simona Mortari

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO  
BORGHI TIZIANO

IL Segretario  
Marziliano Matteo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARZILIANO MATTEO FRANCESCO;1;15204930  
Tiziano Borghi;2;18100363

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La suestesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune ([www.comune.carpinetti.re.it](http://www.comune.carpinetti.re.it)) per quindici giorni consecutivi.

Carpinetti, 10/05/2021

Il Segretario Comunale  
Marziliano Matteo

---